

Monica Poli

Da: SostegnoReddito.Veneto <SostegnoReddito.Veneto@inps.it>
Inviato: domenica 24 maggio 2020 19:33
A: info@commercialistirovigo.org; info@odcec.bl.it; Segreteria ODCEC Padova;
info@ordcomm.it; ordine@odc.vicenza.it; ordine@odcecvenezia.it;
segreteria@odcec.verona.it
Oggetto: informazioni sugli esiti dell'elaborazione delle domande di indennità COVID 600 euro.

Gentilissimi,

sono ormai giunte al termine le elaborazioni delle domande di indennità COVID 600 euro che necessitavano di una ulteriore fase di approfondimento e verifica per il controllo del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso.

In questi giorni sono pervenuti agli interessati gli esiti di tali elaborazioni che hanno portato alla reiezione di una parte di tali domande.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per consentire di indirizzare in modo corretto gli utenti che richiedono informazioni sull'eventuale riesame collegato alla reiezione della domanda di indennità covid 600 euro.

L'esito di respinta è visualizzabile accedendo alla sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, al link "Esiti". Nel dettaglio della motivazione sono chiaramente indicate le modalità da seguire per contestare l'esito della domanda in questione (ricorso giudiziario o richiesta di riesame alla sede INPS competente).

In caso di **respinta senza supplemento di istruttoria** (cosiddette **Respinte definitive**), dovuta a mancanza dei requisiti o ad incompatibilità previste dalla norma, l'utente potrà contestare l'esito solo tramite **ricorso giudiziario** (non è previsto il ricorso amministrativo), salvo i casi di evidente errore nelle banche dati.

In particolare, tali motivi sono relativi alla:

1. titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;
2. percezione del Reddito/Pensione di cittadinanza nel mese di marzo 2020;
3. titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;
4. mancanza dell'iscrizione alle gestioni Autonome ove richiesta (art. 28);
5. mancanza dei requisiti previsti per i lavoratori dello spettacolo (art.38);
6. mancanza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell'appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29).

Per questo tipo di respinta non è prevista una funzionalità nella procedura che consenta di riesaminare l'esito e, pertanto, se l'interessato riterrà di contestarlo, dovrà proporre ricorso giudiziario o dovrà utilizzare i consueti canali di comunicazione per segnalare l'errore della banca dati di riferimento inviando tale segnalazione e la relativa documentazione a supporto (PEC o casella di posta istituzionale

ammortizzatorisociali.nomesede@inps.it della Sede competente territorialmente).

Le domande **respinte con supplemento di istruttoria (o "preavviso di reiezione")** sono quelle definite sulla base delle informazioni contenute negli archivi dell'Istituto o archivi esterni, per le

quali è possibile tuttavia che il dato rilevato al momento del controllo non sia totalmente consolidato, in ragione di attività amministrative che possono essere ancora in corso.

In questi casi viene inviato un esito provvisorio di respinta, che è stato definito "preavviso di reiezione", con cui viene edotto l'interessato che la sua domanda non è allo stato degli archivi accoglibile, avvertendolo nel contempo, di poter portare all'attenzione dell'Istituto elementi conoscitivi che possano integrare le informazioni attualmente presenti nelle stesse banche dati, consentendo la revisione dell'esito e quindi l'eventuale accoglimento della domanda stessa.

Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dal momento della notifica della respinta per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale qualora l'interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.

Nel caso in cui l'interessato invii la documentazione attestante la situazione dichiarata nella domanda la Sede competente procederà ad esaminarla e a valutare la sussistenza dei requisiti per l'eventuale accoglimento.

In questo caso di respinta, l'utente ha a disposizione la funzionalità "Produci documentazione" dal link "Esiti", nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, per inviare telematicamente la richiesta di riesame allegando la relativa documentazione a supporto.

In alternativa a questa funzionalità le richieste di riesame e la documentazione potranno essere inviate alla sede competente via PEC oppure con mail indirizzata alla casella di posta dedicata *riesamebonus600.nomesede@inps.it*.

In caso di esito positivo del supplemento di istruttoria, l'accoglimento di una domanda inizialmente respinta sarà visualizzabile sempre dal link "Esiti" suindicato.

Cordiali saluti

Giuliana Ballarini
Dirigente Area manageriale Ammortizzatori sociali, Inclusione sociale, Invalidità civile, Credito, Welfare e Strutture sociali
Direzione regionale INPS Veneto